



ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI ANCONA



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA

REGOLAMENTO PRATICA FORENSE

(aggiornato al 31/07/2015)





**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI ANCONA**



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

TITOLO I

ISCRIZIONE NEL REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI

ART. 1

Il laureato in giurisprudenza che intenda iscriversi al Registro Speciale dei praticanti deve presentare al Consiglio dell'Ordine degli avvocati domanda di iscrizione, allegando la seguente documentazione :

1. certificato di nascita;
2. certificato di residenza;
3. certificato di cittadinanza;
4. certificato di condotta irreprensibile;
5. certificato di laurea con elenco degli esami sostenuti;
6. certificato di inizio pratica;
7. codice fiscale;
8. dichiarazione dell'aspirante praticante nella quale lo stesso precisi se svolge o meno una qualsiasi attività lavorativa al di fuori della pratica forense;
9. dichiarazione di disponibilità sottoscritta dall' avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere la pratica;
10. due fotografie formato tessera;
11. attestati di versamento delle tasse di iscrizione.

I certificati di cui ai nr. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 possono essere autocertificati dal richiedente l'iscrizione

ART. 2

Qualora l'aspirante praticante dichiari di svolgere una attività lavorativa, egli si impegna a consegnare al Consiglio dell'Ordine la relativa documentazione e a far sì che il Consiglio dell'Ordine possa assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari di lavoro osservati, al fine di valutarne la compatibilità con il tempo da dedicare allo svolgimento della pratica forense.

Il Consiglio dell'Ordine - verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al R.D.L. 27/11/1933 n° 37 e di cui al D.P.R. 10/4/1990 n° 101 - decreta l'iscrizione al Registro speciale; in caso contrario, nega l'iscrizione.



TITOLO II

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

ART. 3

La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

Il praticante è tenuto ad un'assidua, possibilmente quotidiana, frequentazione dello studio, oltre alla partecipazione alle udienze.

La frequentazione dello studio, oltre il tempo dedicato alle udienze e agli incombenti di cancelleria, non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali.

Nei periodi di pratica antecedenti la prova scritta e la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, il praticante ha diritto, almeno trenta giorni prima, ad una minore frequenza nello studio.

Il praticante è tenuto all'aggiornamento professionale; a tal fine l'avvocato favorisce la partecipazione del praticante a convegni, seminari ed incontri su tematiche giuridiche.

ART 4

L'avvocato ha il dovere di istruire il praticante e di prepararlo all'esercizio della professione; oltre a trasmettere le tecniche della professione forense, l'avvocato è tenuto a formare il praticante anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi della deontologia forense.

L'avvocato è tenuto altresì a seguire il praticante sia nello svolgimento dell'attività all'interno dello studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività della pratica e favorendone la proficuità.

ART. 5

Ai fini di un corretto e dignitoso esercizio della pratica forense, al praticante deve essere assegnato all'interno dello studio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato.

L'avvocato non può affidare al praticante attività di mera segreteria, non intendendosi per tale l'attività di cancelleria.

Dopo il primo semestre di pratica al praticante può essere riconosciuto un compenso equo e proporzionato all'attività posta in essere in favore dello studio. Il praticante ha comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello studio.

ART. 6



Ai fini di un proficuo e formativo svolgimento della pratica professionale, è necessario che l'avvocato, che intenda accogliere un praticante, abbia almeno cinque anni di iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 41 della L. 247/2012.

L'avvocato non può accogliere più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

ART. 7

Qualora il praticante si trasferisca dallo studio presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio, deve darne immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine; a detta comunicazione deve essere allegata la dichiarazione di disponibilità del nuovo avvocato.

Il periodo di pratica svolto presso un avvocato diverso da quello iniziale, senza la comunicazione di cui al precedente comma, non è valido ai fini del compimento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, con esclusione del periodo feriale estivo, l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

I periodi di sospensione della pratica non giustificati da grave motivo superiori a trenta giorni non saranno riconosciuti utili ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Il praticante dovrà comunque fornire idonea documentazione al Consiglio entro quindici giorni dalla ripresa della pratica.



TITOLO III

LIBRETTO DELLA PRATICA

ART. 8

Il Consiglio dell'Ordine rilascia al praticante iscritto nel Registro Speciale il libretto della pratica previsto dall'art. 6 D.P.R. 10 aprile 1990 n° 101.

Il praticante deve annotare sul libretto le udienze a cui ha assistito in numero di almeno venti al semestre, con esclusione delle udienze di mero rinvio.

La partecipazione del praticante alle udienze civili deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale d'udienza.

Le udienze dovranno essere quelle relative a giudizi patrocinati dall'avvocato presso il quale si esercita la pratica, ovvero debbono essere relative a cause patrocinata da avvocati dello studio presso il quale si esercita la pratica.

Negli studi, anche non associati, con più avvocati sarà considerata utile la partecipazione alle udienze con tutti gli avvocati dello studio.

L'annotazione sul libretto avviene mediante indicazione negli appositi spazi della data, dell'autorità giudiziaria, del numero di ruolo, delle parti e della descrizione sommaria dell'attività svolta in udienza.

Non possono essere annotate più di tre udienze al giorno.

L'attività di assistenza alle udienze deve essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento ed avere possibilmente ad oggetto materie diversificate.

ART. 9

Per quanto concerne le udienze penali, sarà ritenuta valida la partecipazione a dette udienze indipendentemente dalla presenza alle stesse dell'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica forense.

Il praticante dovrà compilare apposito modulo con indicazione del numero di registro generale, dell'ufficio giudiziario e della data dell'udienza. Il modulo dovrà essere firmato dal segretario di udienza.

Il praticante dovrà comunicare la propria presenza al segretario fin dall'inizio dell'udienza e chiedere la firma del segretario al termine dell'udienza stessa anche prima della lettura del dispositivo.

Il modulo di cui al comma 2 deve essere allegato al libretto di pratica.

ART. 10

Per ogni semestre il praticante deve altresì annotare nel libretto di pratica sei relazioni (di cui tre di diritto civile o amministrativo e tre di diritto penale) sull'attività svolta o sulle questioni di maggior importanza trattate durante il



ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI ANCONA



semestre stesso.

Qualora le relazioni abbiano ad oggetto atti o procedimenti giudiziari, occorre indicare autorità giudiziaria e numero di ruolo.

L'avvocato attesta la veridicità delle relazioni mediante apposizione della sua firma leggibile in calce a ciascuna relazione.

Il praticante può sostituire tre relazioni con altrettanti pareri predisposti dal praticante stesso nell'ambito della Scuola Forense e corredati dal relativo giudizio almeno sufficiente.

ART. 11

Al termine di ogni semestre - ed entro un mese dalla scadenza dello stesso - il praticante deve consegnare alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine il libretto compilato in ogni sua parte e firmato dall'avvocato, affinché sia vidimato. L'avvocato è impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto della pratica. L'infedele attestazione della veridicità delle annotazioni del praticante costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato che per il praticante.



TITOLO IV

ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE E PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO

ART. 12

Per i Praticanti iscritti a far data dal 2 febbraio 2015, salvo diversa disposizione regolamentare, nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro

ART. 13

Per i praticanti già iscritti al Registro alla data del 2 febbraio 2015 resta applicabile la previgente disciplina secondo cui, trascorso un anno dalla delibera di iscrizione, il praticante può presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio.

Nella domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio, il praticante deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 3 del R.D.L. 27/11/1933 n° 1578. Il praticante iscritto nel registro speciale e che ha prestato giuramento è abilitato a patrocinare, per un periodo non superiore a sei anni, nella cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica limitatamente agli affari civili e penali tassativamente previsti dall'art. 7 della Legge 16/12/1999 n° 479.

L'attività dei praticanti abilitati al patrocinio è limitata all'ambito del distretto di appartenenza.

Al praticante abilitato è consentito di seguire propri assistiti, fermo restando che questa attività non può interferire con l'attività svolta a favore dello studio. In ogni caso il praticante è tenuto a seguire con scrupolo e diligenza le pratiche che gli vengono affidate dallo studio.

ART. 14

I praticanti avvocati di cui al precedente art. 13 abilitati al patrocinio possono, al termine del primo anno di patrocinio,



ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI ANCONA



continuare la pratica anche al di fuori dello studio di un avvocato.

A tal fine ai sensi dell'art. 8 del DPR 10/4/1990 n. 101, devono : A) comunicare il loro intendimento al Consiglio dell'Ordine nel cui registro speciale sono iscritti; B) tenere e compilare il libretto della pratica con le annotazioni relative all'attività svolta; C) trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione; D) esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica al Consiglio dell'Ordine il quale dovrà accertare e vistare la veridicità delle annotazioni.



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI ANCONA**



TITOLO V

CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA ART. 15

Al termine del prescritto periodo di pratica, il Consiglio dell'Ordine, eseguiti i necessari accertamenti, rilascia, su richiesta dell'interessato, il certificato di compiuta pratica.

Il certificato di compiuta pratica viene rilasciato dal Consiglio dell'Ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata.

In caso di trasferimento del praticante, il Consiglio dell'Ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.

Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di Appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato.

ART. 16

Il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa.

Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio Nazionale Forense.

ART. 17

Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante dovrà eseguire gli adempimenti e le annotazioni sul libretto della pratica previsti dagli articoli 8, 9, e 11 del presente regolamento.

Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante potrà limitare la frequenza alla Scuola Forense nei limiti del 40% delle ore di lezione.

Ai sensi dell'art. 6 c. 12 DPR 137/2012, il certificato di compiuta pratica perde efficacia decorsi 5 anni senza che segua il superamento dell'esame di stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti.



TITOLO VI

PRATICA ALL'ESTERO

CORSI POST-UNIVERSITARI

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

TIROCINI FORMATIVI EX ART. 73 D.L. 69/2013

ART. 18

Il praticante che intenda svolgere parte della pratica all'estero deve chiedere la relativa autorizzazione al Consiglio dell'Ordine; a detta richiesta deve essere allegata la dichiarazione di disponibilità dello studio legale estero.

Il Consiglio dell'Ordine può autorizzare il praticante a svolgere la pratica presso uno studio sito in un Paese estero per un periodo complessivo di non più di due semestri.

Il professionista estero deve attestare la frequenza dello studio e la partecipazione alle udienze; il praticante, ove possibile e compatibilmente con la legge professionale del luogo ove si trova lo studio, deve svolgere la pratica e documentarne l'esercizio al fine della relativa valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

ART. 19

Per un periodo complessivo di non più di un anno, il praticante può sostituire la frequenza dello studio frequentando uno dei corsi post-universitari di cui agli artt. 1, comma 3, e 2 del D.P.R. 10 aprile 1990 n° 101.

Il praticante può altresì frequentare la scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 D. Lgs. 398/1997; in tal caso il praticante stesso è esonerato, per la durata biennale del corso, dalla partecipazione alla Scuola Forense.

Il praticante deve comunicare al Consiglio dell'Ordine, immediatamente dopo l'iscrizione al corso, in quale periodo deve essere esonerato dalla pratica.

Previa iscrizione nel registro dei praticanti, il diploma conseguito presso la scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 D. Lgs. 398/1997 è valutato, ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno e dunque esonera il praticante dal compimento di un solo anno di pratica, come ritenuto nel Parere del Consiglio Nazionale Forense nr. 27/2010; per i restanti 6 mesi di pratica il praticante dovrà dimostrare di aver adempiuto gli obblighi imposti dalla legge e dal presente regolamento, ad eccezione della frequenza alla Scuola Forense.



ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI ANCONA



ART. 20

Il tirocinio formativo svolto presso un Ufficio Giudiziario ex art. 73 D.L. 69/2013 è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo massimo di 12 mesi.

In tal caso il tirocinante è esonerato per la durata di 12 mesi dalla partecipazione alla Scuola Forense .

Il tirocinante deve comunicare al Consiglio dell'Ordine immediatamente dopo l'iscrizione al tirocinio in quale periodo deve essere esonerato dalla pratica.

Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno 6 mesi presso un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

Il tirocinante che, al termine dello stage, non ottiene relazione positiva da parte del Magistrato sull'esito del periodo di formazione deve completare regolarmente il periodo di 18 mesi di tirocinio per l'accesso alla professione forense.



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI ANCONA**



TITOLO VII

SCUOLA FORENSE

ART. 21

Il Consiglio dell'Ordine organizza annualmente un corso di formazione alla professione di avvocato denominato "Scuola Forense" a norma dell' art. 3 D.P.R. 10 aprile 1990 n° 101.

La frequenza della Scuola Forense costituisce integrazione della pratica forense ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.P.R. 10 aprile 1990 n° 101.

ART. 22

La frequenza della Scuola Forense è obbligatoria ed è consentito un massimo di assenze pari al 30% delle ore di lezione; detto limite è elevato al doppio per i praticanti che hanno conseguito il certificato di compiuta pratica i quali possono altresì scegliere se frequentare la lezione del mattino ovvero quella del pomeriggio.



ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI ANCONA



TITOLO VIII

POTERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

ART. 23

Il Consiglio dell'Ordine potrà convocare in ogni momento il praticante e/o l'avvocato presso il quale viene svolta la pratica per ottenere i chiarimenti e per formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica professionale.

Il Consiglio dell'Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati presso i quali viene svolta la pratica.

Il Consiglio dell'Ordine può negare il riconoscimento di validità del periodo di svolgimento della pratica qualora accerti che questa non sia stata svolta ovvero sia stata svolta in modo non conforme alla legge e al presente regolamento.

ART. 24

Il praticante avvocato è tenuto al rispetto delle norme deontologiche forensi ed è soggetto alla potestà disciplinare del Consiglio dell'Ordine che può irrogare le sanzioni previste dalla Legge Professionale.

ART. 25

Il Praticante Avvocato è impegnato sul suo onore e nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dalla vigente Legge Professionale dall'art. 26 del Codice Deontologico Forense, dal presente Regolamento e dai Regolamenti che verranno approvati dal Consiglio Nazionale Forense, la violazione dei quali costituisce illecito disciplinare.